

Allegato "C" al n. 12261/7906 di repertorio

STATUTO FONDAZIONE WISEDĀNA ETS

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata **“Wisedāna Foundation ETS”**.

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Via Cesare Correnti, 12 - Milano (20123). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Milano.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, nasce con l'obiettivo di sostenere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale svolte sul territorio nazionale e internazionale. La Fondazione, in particolare, opera per il raggiungimento di scopi umanitari con riferimento ai valori e ai principi della cultura buddhista.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i, di seguito indicate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Svolge attività filantropica a sostegno di progetti nazionali o internazionali e di iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

2. Sostiene monasteri e centri di aggregazione buddhista in tutto il mondo anche tramite la collaborazione con altri Enti, Istituti e/o privati.

3. Organizza eventi, convegni, dibattiti, seminari e in generale eventi di carattere culturale con riferimento allo scopo sopra enunciato;

4. Aderisce e/o partecipa direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
5. Sostiene in tutto il mondo attività di educazione ed istruzione, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria
6. Sostiene attività e iniziative anche di natura formativa in ambito socio-sanitario volte ad alleviare la sofferenza umana.
7. Collabora e sostiene attività di ricerca, formazione e di divulgazione scientifica svolte da Istituzioni accademiche nazionali ed internazionali.
8. Promuove interventi e servizi finalizzati alla tutela e al miglioramento delle condizioni dell'eco sistema, inclusa la tutela degli animali.
9. Promuove attività di tutela di diritti umani, civili, sociali e politici.
10. Realizza e sostiene attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicazione e diffusione di saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale legate agli scopi istituzionali;
11. Attiva campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi;
12. Partecipa a bandi regionali, nazionali, europei.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 CTS, può inoltre svolgere tutte le attività diverse da quelle statutarie, purché secondarie e strumentali a quest'ultime, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità, può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti, pubblici o privati, ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- le rendite del patrimonio;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione;
- proventi derivanti da raccolta fondi;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse da quelle istituzionali;
- immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- Organo di Revisione Legale dei Conti.

Art. 6

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri a sette membri, compreso il Presidente che viene eletto come stabilito dall'art. 10 del presente statuto.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio Direttivo uscente, il quale stabilisce altresì il numero di componenti per l'intera durata del mandato.

I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, il soggetto che li aveva nominati provvede a nominare un nuovo membro in sostituzione.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

Art. 8

Poteri

Al Consiglio Direttivo spetta:

- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare l'eventuale organo di revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 16;
- costituire eventuali comitati esecutivi;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9

Adunanze

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria tre volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Il Consiglio si può riunire anche in modalità da remoto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Unione Buddhista Italiana e resta in carica a vita.

Qualora venisse a mancare il Presidente per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo dell'Unione Buddhista Italiana procederà alla nomina del nuovo Presidente, che resterà in carica a vita.

Può essere altresì nominato il Vicepresidente, al quale il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art.11

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12

Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio Direttivo, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del CTS, e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo.

I membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Revisione deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art.13

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017, entro una data utile per il relativo deposito al RUNTS nei termini di legge. Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale,

conto economico e nota integrativa. Il Consiglio predispone altresì la relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige, secondo le disposizioni di legge, e approva il bilancio sociale da depositarsi al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e da pubblicarsi sul proprio sito internet.

Art.14

Libri sociali

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art.15

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 16

Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e s.m.i., ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.17

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo

3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile.

F.TO: FILIPPO SCIANNA

F.TO: BARBARA VASSALLI

F.TO: ANTONELLA MISURIELLO

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 novembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge, in corso di registrazione.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 12 aprile 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.